



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione del Contenzioso

03/21

DECRETO DIRIGENZIALE N. 387 /DA del 14 LUG 2023

Oggetto: Contenzioso **RICCA GINA C/ CAS+ altri** dinnanzi al Tribunale di Ragusa – liquidazione a seguito di **Atto Transattivo del 12/7/2023**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al Tribunale di Ragusa R.G. 639/2021 tra le parti, RICCA GINA cod. fisc. RCCGNI57M62F258C c/C.A.S. , è stata avanzata richiesta del risarcimento del danno causati alla proprietà dell'attice dai lavori di esecuzione dell'autostrada SR-Gela per l'importo complessivo di € 192.000,00 oltre interessi e spese legali;

Che nel corso del giudizio , nel quale questo Consorzio è assistito dall'Avv Gianfranco Barbagallo, sono state contestate le richieste di parte attrice e il G.I. al fine di addivenire ad una soluzione della causa ha emesso in data 19/9/2022 un provvedimento con il quale prevede il pagamento della somma di complessivi € 20.000,00 da ripartire in parti uguali tra il CAS e l'Impresa COSSI Costruzioni a totale tacitazione di ogni pretesa e con l'estromissione delle altre parti in causa che dovranno comunque accettare tale proposta.

Che a seguito di contatti intercorsi tra questo Ente ed il proprio legale si è ritenuto opportuno e favorevole per l'Ente, stante l'alea del giudizio e della richiesta originaria, aderire alla superiore proposta che è stata dapprima accettata dal Presidente pro tempore in data 5/10/22 e successivamente, avendo avuto l'adesione di tutte le parti in causa in data 11/7/2023 è stato sottoscritto l'accordo transattivo, che si allega, da parte del Direttore Generale con il quale questo Consorzio si impegna a pagare la somma di € 10.000,00 entro 60 gg dalla data dell'accordo.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."


DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** dell'Accorso Transattivo del 11/7/2023 , che si allega, sottoscritto sia da questo Consorzio che dalla Sig.ra RICCA Gina e dai rispettivi legali dell'importo complessivo di € 20.000,00 da pagare in parti uguali tra CAS e Cossi Costruzioni;
- **Impegnare** la somma di € 10.000,00 al capitolo n. 131 denominato "Liti , Arbitraggi e simili...", del redigendo bilancio 2023/2025, che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, in esecuzione dell' accordo transattivo di cui sopra il pagamento della somma di 10.000,00 in favore di RICCA GINA nata a Modica il 22/8/1957 cod. fisc. RCCGNI57M62F258C mediante accredito sul c/c IBAN IT21U 05034 84480 000000 220857 alla stessa intestato **da effettuare entro il 11/9/2023;**

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo.



Il Dirigente Generale ff
Ing. Dario Costantino



Copia CAS

Spett.le

Consorzio per le Autostrade Siciliane

Pec: gianfranco.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

Spett.le

Cossi Costruzioni S.p.A.

Pec: monica.iacoviello@milano.pecavvocati.it

Spett.le

Cosedil S.p.A.

Pec: ottaviomartella@pec.giuffre.it

Spett.li

Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S.

CO.SI.GE. S.c. a r.l. in A.S.

Pec: carlogiuseppe.terranova@avvocatiperugiapec.it

Spett.le

Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia

Pec: massimiliano.bonacina@milano.pecavvocati.it

05.07.2023

Egregi Signori,

riporto di seguito il testo della proposta di accordo transattivo che Vi propongo di concludere (“**Proposta**”).

La Proposta potrà essere da Voi accettata mediante l’invio, all’indirizzo pec giulio.ottaviano@avvocatimodica.legalmail.it e a tutti gli indirizzi pec indicati in epigrafe, di una lettera contenente la trascrizione della Proposta, sottoscritta da Voi in segno di integrale accettazione e dai Vostri procuratori costituiti per la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.

La presente Proposta è efficace sino al 21.07.2023.

In caso di mancata accettazione della proposta entro il suddetto termine, la stessa sarà da considerarsi priva di qualsivoglia efficacia.



ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Gina Ricca (C.F. RCCGNI57M62F258C), nata a Modica il 22 agosto 1957 ed ivi residente in Corso Umberto 290, titolare dell'azienda agrituristica Masseria Cianciò, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Ottaviano *attrice*

e

Consorzio per le Autostrade Siciliane (P. IVA 01962420830) ("CAS"), con sede legale in Messina, C.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Barbagallo *convenuto*

Cossi Costruzioni S.p.A. (C.F. e P. IVA 00617100144) ("Cossi"), con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Iacoviello ed Alessia Oriani *terza chiamata*

Cosedil S.p.A. (C.F. e P. IVA 00512340878) ("Cosedil"), con sede legale in Roma in Piazza della Marina n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Martella *terza chiamata*

Zurich Insurance Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P. IVA 05380900968) ("Zurich"), con sede legale in Milano in via Santa Sofia n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bonacina *terza chiamata*

Società Italiana per Condotte Acqua S.p.A. in A.S. (C.F.00481000586 e P. IVA 00904561008) ("Condotte"), e **CO.SI.GE. S.C. a r.l. in A.S.** ("Cosige"), (C.F. e P. IVA 12916191005), entrambe con sede legale in Roma, Via Salaria n.1039, rappresentate e difese dall'avv. Prof. Carlo Giuseppe Terranova *terze chiamate*

Premesso

- Che con atto di citazione del 26.01.2021, notificato a mezzo posta dall'Uff. Giud. del Tribunale di Ragusa l'8.02.2021, la sig.ra Ricca Gina citava in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa il CAS, chiedendo il risarcimento per i gravi danni economici asseritamente subiti quale titolare dell'azienda agrituristica Masseria Cianciò in seguito ai lavori di costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela, lotto Rosolini-Modica.

- Che il CAS si costituiva avanti il Tribunale di Ragusa nel suddetto procedimento iscritto al ruolo *sub* 639/2021 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Cossi e Cosedil.
- Che si costituivano in giudizio entrambe le sopracitate società, e la Cosedil chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Zurich, Condotte e Cosige, le quali si costituivano nel procedimento sopraindicato.
- Che tutte le parti convenute contestavano quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte attrice, e svolgevano domande trasversali di manleva e di regresso per il caso di accoglimento delle domande attoree.
- Che il G.I. dott. Carlo Di Cataldo all'udienza del 24.02.2022 concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.9.2022, per poi pronunciare successiva ordinanza in data 19.9.2022, in cui si legge:

"ritenuto che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa:

ritenuto che la proposta conciliativa formulata con la presente ordinanza prevede il pagamento da parte del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e della terza chiamata Cossi Costruzioni s.p.a., della somma di euro 20.000,00 in favore dell'attrice Gina Ricca (con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti);

P.Q.M.

1) visti gli artt. 185bis e 91, comma 1, seconda parte, c.p.c., propone che il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e la Cossi Costruzioni s.p.a. corrispondano a Gina Ricca la somma di euro 20.000,00, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti;

2) rinvia per la verifica all'udienza del 10.01.2023".

- Che sia parte attrice che il CAS e Cossi nelle rispettive note di trattazione scritta del gennaio 2023 dichiaravano la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal G.I. nel caso in cui vi fosse analoga disponibilità da parte degli altri soggetti in causa e chiedevano un breve rinvio anche al fine di consentire al CAS e a Cossi di stabilire come ripartire l'esborso di Euro 20.000,00 in favore di parte attrice.
- Che anche tutte le altre parti in causa dichiaravano di accettare la proposta formulata dal G.I. nella comune determinazione di conciliare definitivamente la controversia in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stabilisce quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Con la sottoscrizione e la corretta esecuzione del presente accordo, tutte le parti in causa vicendevolmente rinunziano alle domande e alle azioni di cui al giudizio in oggetto, nonché agli atti di quest'ultimo, riconoscendo di aver esaurivamente definito i reciproci rapporti derivanti dalla controversia giudiziaria indicata in premessa e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre in relazione alla stessa.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione è posta in essere al solo scopo di eliminare la controversia giudiziaria di cui in premessa, e pertanto non implica né costituisce riconoscimento alcuno delle contrapposte ragioni, né tantomeno riconoscimento dell'operatività della polizza numero 920 B 5578, contratta da Zurich Insurance P.l.c. con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a. e da Cosedil S.p.a., e neppure implica né costituisce rinuncia alcuna a qualsivoglia ulteriore e diverso diritto che ciascuna parte eventualmente vanta nei confronti di una o più delle altre parti e che non sia stato azionato nel giudizio in premessa.
4. Il procedimento civile in atto, pendente avanti il Tribunale di Ragusa con numero di ruolo 639/2021 R.G., previa sottoscrizione del presente accordo transattivo e del successivo pagamento delle somme dovute all'attrice Ricca Gina, verrà abbandonato e fatto estinguere per inattività da tutte le parti del presente accordo ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con reciproca manleva ed integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Tutti i procuratori costituiti sottoscrivono il presente accordo per rinunzia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
6. Senza riconoscimento alcuno e al solo fine di comporre la controversia, il CAS e Cossi verseranno alla attrice Ricca Gina la somma di Euro 10.000,00 ciascuna (per complessivi Euro 20.000,00), a tacitazione di ogni richiesta e pretesa, con spese di giudizio integralmente compensate, entro il termine di giorni 60 dal perfezionamento del presente accordo transattivo e senza che sussista alcun vincolo di solidarietà tra le medesime. I predetti versamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Ricca Gina con IBAN IT 21U05034 84480 000000 220857 presso Banco BPM S.p.a. in Modica nella Via Sacro Cuore n. 42. In caso di mancato pagamento di



entrambe o anche soltanto di una delle due parti obbligate il presente accordo perderà automaticamente efficacia con conseguente prosecuzione del giudizio in oggetto.

7. Le spese di registrazione del presente accordo resteranno a carico di quella delle parti che con il suo inadempimento renderà necessaria la registrazione stessa in caso d'uso.
8. Il presente accordo transattivo produce effetti dal momento in cui ciascuna parte avrà ricevuto via pec copia dell'accettazione della proposta avente ad oggetto il presente accordo transattivo debitamente sottoscritto in segno di integrale accettazione da tutte le altre parti e dai rispettivi legali costituiti per la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.

MESSINA 11/07/2023

Consorzio per le Autostrade Siciliane



Il Direttore Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

Avv. Gianfranco Barbagallo

COPIA RICCA

Spett.le

Consorzio per le Autostrade Siciliane

Pec: gianfranco.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

Spett.le

Cossi Costruzioni S.p.A.

Pec: monica.iacoviello@milano.pecavvocati.it

Spett.le

Cosedil S.p.A.

Pec: ottavio.martella@pec.giuffre.it

Spett.le

Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S.

CO.SI.GE. S.c. a r.l. in A.S.

Pec: carlogiuseppe.terranoval@avvocati.perugia.pec.it

Spett.le

Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia

Pec: massimiliano.bonacina@milano.pecavvocati.it

05/07/2023

Egregi Signori,

riporto di seguito il testo della proposta di accordo transattivo che Vi propongo di concludere ("Proposta").

La Proposta potrà essere da Voi accettata mediante l'invio, all'indirizzo pec giulio.ottaviano@avvocati.modica.legalmail.it e a tutti gli indirizzi pec indicati in epigrafe, di una lettera contenente la trascrizione della Proposta, sottoscritta da Voi in segno di integrale accettazione e dai Vostri procuratori costituiti per la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.

La presente Proposta è efficace sino al 21/07/2023.

In caso di mancata accettazione della proposta entro il suddetto termine, la stessa sarà da considerarsi priva di qualsivoglia efficacia.

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Gina Ricca (C.F. RCCGNI57M62F258C), nata a Modica il 22 agosto 1957 ed ivi residente in Corso Umberto 290, titolare dell'azienda agrituristica Masseria Cianciò, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Ottaviano *attrice*

e

Consorzio per le Autostrade Siciliane (P. IVA 01962420830) ("CAS"), con sede legale in Messina, C da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Barbagallo *convenuto*

Cossi Costruzioni S.p.A. (C.F. e P. IVA 00617100144) ("Cossi"), con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Iacoviello ed Alessia Oriani *terza chiamato*

Cosedil S.p.A. (C.F. e P. IVA 00512340878) ("Cosedil"), con sede legale in Roma in Piazza della Marina n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Martella *terza chiamata*

Zurich Insurance Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P. IVA 05380900968) ("Zurich"), con sede legale in Milano in via Santa Sofia n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bonacina *terzo chiamato*

Società Italiana per Condotte Acqua S.p.A. in A.S. (C.F.00481000586 e P. IVA 00904561008) ("Condotte"), e CO.SI.GE. S.C. a r.l. in A.S. ("Cosige"), (C.F. e P. IVA 12916191005), entrambe con sede legale in Roma, Via Salaria n.1039, rappresentate e difese dall'avv. Prof. Carlo Giuseppe Terranova *terze chiamate*

Premesso

- Che con atto di citazione del 26.01.2021, notificato a mezzo posta dall'Uff. Giud. del Tribunale di Ragusa l'8.02.2021, la sig.ra Ricca Gina citava in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa il CAS, chiedendo il risarcimento per i gravi danni economici asseritamente subiti quale titolare dell'azienda agrituristica Masseria Cianciò in seguito ai lavori di costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela, lotto Rosolini-Modica.

- Che il CAS si costituiva avanti il Tribunale di Ragusa nel suddetto procedimento iscritto al ruolo sub 6.39/2021 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Cossi e Cosedil
- Che si costituivano in giudizio entrambe le sopracitate società, e la Cosedil chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Zurich, Condotte e Cosige, le quali si costituivano nel procedimento sopraindicato
- Che tutte le parti convenute contestavano quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte attrice, e svolgevano domande trasversali di manleva e di regresso per il caso di accoglimento delle domande attoree.
- Che il G.I. dott. Carlo Di Cataldo all'udienza del 24.02.2022 concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.9.2022, per poi pronunciare successiva ordinanza in data 19.9.2022, in cui si legge:

"ritenuto che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa,

ritenuto che la proposta conciliativa formulata con la presente ordinanza prevede il pagamento da parte del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e della terza chiamata Cossi Costruzioni s.p.a., della somma di euro 20.000,00 in favore dell'attrice Gina Ricca (con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti).

P.Q.M.

1) visti gli artt. 185bis e 91, comma 1, seconda parte, c.p.c., propone che il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e la Cossi Costruzioni s.p.a. corrispondano a Gina Ricca la somma di euro 20.000,00, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti;

2) rinvia per la verifica all'udienza del 10.01.2023".

- Che sia parte attrice che il CAS e Cossi nelle rispettive note di trattazione scritta del gennaio 2023 dichiaravano la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal G.I. nel caso in cui vi fosse analogha disponibilità da parte degli altri soggetti in causa e chiedevano un breve rinvio anche al fine di consentire al CAS e a Cossi di stabilire come ripartire l'esborso di Euro 20.000,00 in favore di parte attrice.
- Che anche tutte le altre parti in causa dichiaravano di accettare la proposta formulata dal G.I. nella comune determinazione di conciliare definitivamente la controversia in oggetto.


Tutto ciò premesso, si conviene e stabilisce quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Con la sottoscrizione e la corretta esecuzione del presente accordo, tutte le parti in causa vicendevolmente rinunziano alle domande e alle azioni di cui al giudizio in oggetto, nonché agli atti di quest'ultimo, riconoscendo di aver esaurientemente definito i reciproci rapporti derivanti dalla controversia giudiziaria indicata in premessa e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre in relazione alla stessa.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione è posta in essere al solo scopo di eliminare la controversia giudiziaria di cui in premessa, e pertanto non implica né costituisce riconoscimento alcuno delle contrapposte ragioni, né tantomeno riconoscimento dell'operatività della polizza numero 920 B 5578, contratta da Zurich Insurance P.l.c. con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a. e da Cosedil S.p.a., e neppure implica né costituisce rinuncia alcuna a qualsivoglia ulteriore e diverso diritto che ciascuna parte eventualmente vanta nei confronti di una o più delle altre parti e che non sia stato azionato nel giudizio in premessa.
4. Il procedimento civile in atto, pendente avanti il Tribunale di Ragusa con numero di ruolo 639/2021 R.G., previa sottoscrizione del presente accordo transattivo e del successivo pagamento delle somme dovute all'attrice Ricca Gina, verrà abbandonato e fatto estinguere per inattività da tutte le parti del presente accordo ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con reciproca manleva ed integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Tutti i procuratori costituiti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
6. Senza riconoscimento alcuno e al solo fine di comporre la controversia, il CAS e Cossi verseranno alla attrice Ricca Gina la somma di Euro 10.000,00 ciascuna (per complessivi Euro 20.000,00), a tacitazione di ogni richiesta e pretesa, con spese di giudizio integralmente compensate, entro il termine di giorni 60 dal perfezionamento del presente accordo transattivo e senza che sussista alcun vincolo di solidarietà tra le medesime. I predetti versamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Ricca Gina con IBAN IT 21U05034 84480 000000 220857 presso Banco BPM S.p.a. in Modica nella Via Sacro Cuore n. 42. In caso di mancato

pagamento di entrambe o anche soltanto di una delle due parti obbligate il presente accordo perderà automaticamente efficacia con conseguente prosecuzione del giudizio in oggetto.

7. Le spese di registrazione del presente accordo resteranno a carico di quella delle parti che con il suo inadempimento renderà necessaria la registrazione stessa in caso d'uso.
8. Il presente accordo transattivo produce effetti dal momento in cui ciascuna parte avrà ricevuto via pec copia dell'accettazione della proposta avente ad oggetto il presente accordo transattivo debitamente sottoscritto in segno di integrale accettazione da tutte le altre parti e dai rispettivi legali costituiti per la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.

Gina Ricca



avv. Giulio Ottaviano

